

MILANO
MONZA & BRIANZA



F.I.M.A.A.

STATUTO FIMAA MILANO, MONZA & BRIANZA

- Istituzione e finalità
 - Dei Soci
 - Degli Organi Sociali
- Della Gestione Patrimoniale
 - Disposizioni Finali

Milano, 26 ottobre 2011

CAPITOLO I: ISTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1 - Denominazione, ambiti di rappresentanza, sede e durata

- a) E' costituito il Collegio Agenti d'Affari in Mediazione delle Province di Milano, Monza & Brianza, denominato FIMAA Milano, Monza & Brianza (di seguito per brevità "COLLEGIO");
- b) In ambito nazionale il COLLEGIO aderisce alla FIMAA Italia (Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari) – aderente a sua volta a Confcommercio Imprese per l'Italia;
- c) In ambito locale il COLLEGIO aderisce alla Confcommercio Imprese per l'Italia – Milano-Lodi-Monza e Brianza (di seguito denominata per brevità ConfMilano);
- d) Il COLLEGIO non ha fini di lucro ed è apartitico;
- e) Il COLLEGIO può aderire ad Enti e/o Organizzazioni provinciali o realtà provinciali di Enti e/o Organizzazioni a carattere nazionale che perseguano finalità in armonia con le proprie;
- f) Il COLLEGIO ha sede in Milano, Corso Venezia 47/49 presso ConfMilano con facoltà di stabilire la propria sede anche altrove;
- g) La durata del COLLEGIO è illimitata.

Art. 2 - Finalità

Il COLLEGIO, nell'interesse generale dei Soci che rappresenta si prefigge quanto segue:

- a) Si occupa delle questioni riguardanti gli Agenti d'Affari in Mediazione e gli Intermediari del Credito in tutti i settori dell'attività economica, sindacale, fiscale, legislativa, previdenziale, rappresentando gli interessi degli stessi;
- b) Studia i problemi delle Categorie rappresentate e del Mercato, prospettando e promuovendo soluzioni anche presso le competenti Autorità;
- c) Promuove la collaborazione ed il confronto culturale con altri Enti o Sindacati, anche attraverso la partecipazione a congressi, dibattiti, comitati, riunioni, ecc.;
- d) Stipula convenzioni con Enti pubblici, Imprese private, altre Associazioni, al fine di facilitare la formazione professionale e culturale e di erogare un servizio di utilità per i propri iscritti;
- e) Promuove iniziative culturali, di formazione e di aggiornamento, al fine di favorire lo sviluppo etico e professionale delle Categorie rappresentate, curando tra l'altro: 1) la pubblicazione di stampa periodica e/o di stampa associativa; 2) l'istituzione o comunque la gestione di corsi di preparazione alla professione e di aggiornamento, tramite le proprie strutture o in collaborazione con altre organizzazioni; 3) l'organizzazione di convegni, dibattiti, seminari su aspetti importanti e contingenti; 4) l'istituzione e gestione di centri di studio.

• CAPITOLO II: DEI SOCI

Art. 3 - Soci: requisiti, modalità di adesione e condizioni

- a) Al COLLEGIO possono aderire tutte le imprese e/o i soggetti professionali in possesso dei requisiti professionali previsti dalle normative vigenti in relazione all'attività delle categorie di cui all'Art. 2 punto a);
- b) La domanda di ammissione al COLLEGIO deve essere presentata su apposita modulistica e deve essere ratificata con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza di voti come da successivo Art. 12 punto h);
- c) La qualifica di Socio si acquista dalla data e per effetto della delibera di ammissione;
- d) L'adesione al COLLEGIO impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un triennio e successivamente anno per anno salvo disdetta come da successivo punto e);
- e) L'adesione al COLLEGIO, dopo il primo triennio, si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal Socio, a mezzo di lettera raccomandata, formale atto di recesso almeno entro tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale;
- f) L'adesione al COLLEGIO attribuisce la qualifica di Socio e comporta l'accettazione del presente Statuto, dello Statuto di FIMAA Italia, dello Statuto di ConfMilano e del Codice di Autodisciplina.

Art. 4 - Soci: categorie

I Soci appartengono a tre diverse categorie:

1. Soci Ordinari <successivo punto a>
2. Soci Aggregati <successivo punto b>
3. Soci Onorari <successivo punto c>
- a) Possono aderire al COLLEGIO in qualità di Soci Ordinari le imprese e/o i soggetti professionali esercenti l'attività di Agente d'Affari in Mediazione e di Intermediario del Credito; i Soci Ordinari: hanno diritto di voto; possono essere eletti alle cariche associative;

- b) Possono aderire al COLLEGIO in qualità di Soci Aggregati le persone fisiche designate dal Socio Ordinario tra quelle appartenenti alla propria organizzazione aziendale purché regolarmente in possesso dei requisiti professionali previsti dalle normative vigenti in relazione all'attività delle categorie di cui all'Art. 2 punto a); i Soci Aggregati: non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche associative; la qualifica di Socio Aggregato decade automaticamente con la decadenza della qualifica del proprio Socio Ordinario di riferimento;
- c) Hanno la qualifica di Soci Onorari del COLLEGIO le persone fisiche proposte dal Presidente <Art. 14 punto b) 9.> ed approvate dal Consiglio Direttivo <Art. 12 punto i) 3.>; i Soci Onorari: non hanno diritto di voto; non possono essere eletti alle cariche associative ma possono, su invito del Consiglio Direttivo, partecipare a specifici lavori consiliari con possibilità di esprimere pareri consultivi; i Soci Onorari devono dichiarare in forma scritta, su apposito modulo del COLLEGIO, la propria accettazione della qualifica di Socio Onorario, nonché la propria conoscenza e conseguente accettazione delle presenti norme statutarie e dei doveri da esse derivanti.

Art. 5 - Soci: obblighi

- a) La quota associativa deve essere pagata entro il termine e nella misura stabiliti dal Consiglio Direttivo come da successivo Art. 12 punto i) 5;
- b) I Soci hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- c) I Soci devono rispettare il Codice di Autodisciplina del COLLEGIO e devono astenersi da qualsiasi iniziativa in contrasto con gli scopi sociali e/o con gli interessi della Categoria.

Art. 6 - Soci: decadenza e recesso

- a) La qualità di Socio non è trasmissibile e si perde per:
 - 1. morte del Socio;
 - 2. recesso, secondo i modi e nei termini di cui all'Art. 3 punto e);
 - 3. espulsione, in seguito a delibera del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dai successivi Art. 8 punti a) e b) ed Art. 12 punto i) 14;
 - 4. la perdita dei requisiti di cui all'Art. 3 punto a) in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - 5. mancato pagamento della quota associativa nei termini previsti dall'Art. 5 punto a);
 - 6. lo scioglimento del COLLEGIO.
- b) la perdita della qualifica di Socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale e sull'utilizzo del marchio sociale.

Art. 7 – Incompatibilità

E' fatto divieto ai Soci di appartenere ad altri Enti, Associazioni e/o Comitati, anche sindacali, aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite dal COLLEGIO.

Art. 8 – Sanzioni

- a) Le sanzioni disciplinari devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo, a sua discrezione, e consistono in:
 - 1. Deplorazione scritta;
 - 2. Sospensione (con durata da uno a sei mesi);
 - 3. Espulsione <successivo punto b)>.
- b) Prima di procedere all'applicazione dell'espulsione il Consiglio Direttivo convoca il Socio per un'audizione; il Consiglio Direttivo delibera la sanzione prescelta anche nel caso di assenza del Socio alla suddetta audizione.

• CAPITOLO III: DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 9 – Organi Sociali: definizione

- a) Sono Organi del COLLEGIO:
 - 1. L'Assemblea dei Soci
 - 2. Il Consiglio Direttivo
 - 3. Il Comitato Esecutivo (Giunta)
 - 4. Il Presidente
 - 5. Il Vicepresidente Vicario

6. Il Collegio dei Proviviri
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti
8. Il Consiglio dei Saggi
9. Il Segretario

Art. 10 – L'Assemblea dei Soci: composizione, convocazione, compiti e validità

- a) L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci iscritti al COLLEGIO che sono in regola con il pagamento delle quote associative;
- b) Le riunioni dell'Assemblea possono essere Ordinarie e Straordinarie e, con cadenza quadriennale, Elettive;
- c) L'Assemblea Ordinaria dei Soci è regolarmente convocata una volta all'anno, entro il 30 di giugno di ogni anno, a mezzo corrispondenza ordinaria, elettronica (e-mail) o telefax inviati almeno 15 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa;
- d) L'Assemblea Ordinaria stabilisce gli indirizzi generali di politica sindacale del COLLEGIO, approva il bilancio consuntivo e preventivo, approva la relazione sull'attività svolta dal COLLEGIO e le relative linee programmatiche. L'Assemblea Ordinaria delibera inoltre su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- e) Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza di voti espressi (favorevoli o contrari e con esclusione degli astenuti) secondo le modalità di votazione proposte, di volta in volta, dal Presidente salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto; in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale la parte che comprende il voto del Presidente;
- f) L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera le eventuali modifiche al presente Statuto a maggioranza di voti espressi;
- g) L'Assemblea Elettiva viene convocata ogni quadriennio con lo scopo di eleggere i Membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Proviviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) Le elezioni alle cariche sociali vengono effettuate tramite votazioni a scrutinio segreto; in caso di parità si intende eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione al COLLEGIO;
- i) L'Assemblea Straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, a mezzo corrispondenza ordinaria, elettronica (e-mail), o secondo altre modalità deliberate dal Consiglio Direttivo stesso, con preavviso di almeno 15 giorni dalla data stabilita per lo svolgimento della stessa; l'Assemblea Straordinaria può anche essere convocata su richiesta motivata di un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione della stessa entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta;
- j) Le riunioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione quando è presente un numero di componenti che disponga della metà più uno dei voti complessivamente spettanti; in mancanza del numero di voti necessario, trascorsa un'ora dalla prima convocazione, le riunioni sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;
- k) Hanno diritto di voto unicamente i Soci Ordinari, non hanno diritto di voto i Soci Aggregati ed i Soci Onorari;
- l) Un Socio può delegare per iscritto un altro Socio a rappresentarlo nelle Assemblee generali, sia Ordinarie che Straordinarie che Elettive; non sono ammesse più di 3 deleghe per ogni Socio.

Art. 11 - L'Assemblea dei Soci: scioglimento del COLLEGIO

- a) La delibera dello scioglimento del COLLEGIO spetta all'Assemblea Straordinaria dei Soci;
- b) L'Assemblea Straordinaria dei Soci, per essere valida, dovrà essere costituita da un numero di Soci che rappresentino almeno il 75% dei voti complessivamente spettanti;
- c) La delibera dello scioglimento, per essere valida, deve avere ottenuto il voto favorevole di almeno il 75% dei voti espressi (nel computo dei voti espressi non si considerano gli astenuti).

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo: composizione, compiti, convocazione e validità

- a) Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di 11 ad un massimo di 19 Membri oltre al Presidente Uscente che ne rimane Membro di diritto per il quadriennio successivo alla scadenza del suo mandato ed ai Presidenti Onorari; questi ultimi non sono computati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo, non hanno diritto di voto, non godono dell'elettorato attivo e passivo e non hanno la rappresentanza del COLLEGIO;
- b) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, a mezzo lettera, telefax, posta elettronica (e-mail) o altra modalità deliberata dal Consiglio Direttivo stesso;
- c) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei Membri che lo compongono; non sono ammesse deleghe;
- d) Ciascun Membro ha diritto ad un solo voto; in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente;
- e) Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 3 volte l'anno e tutte le volte che lo richiedano almeno il 50% più uno dei suoi componenti;
- f) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di convocare i Consulenti Esterni del COLLEGIO a partecipare ai lavori senza che gli stessi possano però esercitare alcun diritto di voto;

- g) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare, su votazione ed a maggioranza di voti espressi (favorevoli e contrari e con l'esclusione degli astenuti) fino ad un massimo di 4 Membri, i quali potranno partecipare ai lavori consiliari senza poter esercitare alcun diritto di voto;
- h) Al Consiglio Direttivo spetta il compito di ratificare, con delibera a maggioranza di voti espressi (favorevoli o contrari e con esclusione degli astenuti), le domande di iscrizione, dopo aver esaminato i risultati dell'istruttoria preventiva condotta senza formalità di rito dal Collegio dei Probiviri come da successivo Art. 16 punto h); il Consiglio Direttivo, in caso di urgenza, può altresì delegare il Comitato Esecutivo (Giunta) a ratificare le domande di iscrizione secondo le medesime modalità come da successivo Art. 15 punto f), ratificandone l'operato alla prima riunione successiva;
- i) Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea dei Soci svolge i seguenti compiti:
 1. Elege tra i propri componenti il Presidente;
 2. Elege tra i propri componenti, su proposta del Presidente, 4 Vicepresidenti e 4 Membri del Comitato Esecutivo (Giunta);
 3. Delibera sull'accettazione dei Soci Onorari proposti dal Presidente e sull'accettazione e sulla revoca dei Presidenti Onorari;
 4. Predispone annualmente la relazione politica e finanziaria, redige il bilancio consuntivo e preventivo che, una volta esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da successivo Art. 17 punto e), deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci;
 5. Stabilisce la misura del contributo sociale annuale ed i termini per il pagamento;
 6. Vigila sul comportamento deontologico dei Soci, con l'ausilio del Collegio dei Probiviri;
 7. Istituisce una o più Commissioni Interne sia per la disciplina degli Associati, sia per la soluzione delle vertenze sorte fra Socio e Cliente nel caso ne riceva segnalazioni e/o esposti; al Consiglio Direttivo spetta il compito di ratificare quanto proposto da ogni Commissione;
 8. Nomina, su proposta del Presidente, il Segretario del COLLEGIO;
 9. Delibera, su proposta del Presidente, sull'assunzione del personale dipendente;
 10. Propone le personalità che compongono il Consiglio dei Saggi;
 11. Nomina eventuali commissioni e gruppi di lavoro;
 12. Propone e delibera le sanzioni disciplinari come previsto dall'Art. 8 punto a);
 13. Predispone ed approva eventuali regolamenti interni;
 14. Può deliberare la decadenza delle cariche sociali dei propri Membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive;
 15. Può deliberare sulla decadenza dei Soci per morosità;
 16. In caso di vacanza di uno dei propri Membri nomina il sostituto come da successivo Art. 13 punto d);
 17. Provvede all'ordinaria gestione del COLLEGIO e delle attività necessarie al buon andamento del COLLEGIO stesso.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo: eleggibilità e durata cariche sociali, subentri

- a) Possono essere eletti alle cariche sociali esclusivamente i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative che siano iscritti da almeno un triennio al COLLEGIO;
- b) Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni;
- c) Nel Consiglio Direttivo, in rappresentanza delle categorie associate, vi deve essere la presenza di almeno un Agente Immobiliare, un Agente Merceologico ed un Intermediario del Credito;
- d) Qualora si renda vacante un seggio all'interno del Consiglio Direttivo - per dimissioni, morte, espulsione o altro impedimento permanente - il Consiglio Direttivo stesso ha la facoltà di nominare, su proposta del Presidente, per cooptazione ed a maggioranza di voti, un sostituto;
- e) Qualora, per motivazioni di varia natura, risultassero vacanti più di un terzo dei seggi il Consiglio Direttivo decadrà automaticamente; il Presidente o chi ne fa le veci provvederà a convocare, entro 20 giorni dalla data di decadenza di cui sopra, l'Assemblea Elettiva Straordinaria dei Soci, al fine di eleggere un nuovo Consiglio Direttivo;
- f) Non possono avere più di un rappresentante in Consiglio Direttivo le imprese, le società, le società che detengano partecipazioni in altre imprese immobiliari (es.: holding), le società che abbiano più sedi affiliate in franchising; inoltre non può far parte del Consiglio Direttivo il parente in primo grado di un altro Consigliere.

Art. 14 - Il Presidente e il Vicepresidente Vicario: attribuzioni

- a) Il Presidente rappresenta il COLLEGIO ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma, che può delegare;
- b) Il Presidente inoltre svolge i seguenti compiti:
 1. Attua le deliberazioni degli Organi collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
 2. Convoca e presiede le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo (Giunta);
 3. Ha i poteri rappresentativi di agire e di resistere in giudizio e può nominare avvocati e procuratori alle liti;
 4. Vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
 5. Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo (Giunta), riferendo per la ratifica all'Organo competente nella prima riunione successiva;

6. Propone, in seno al Consiglio Direttivo, i 4 Vicepresidenti ed i 4 Membri del Comitato Esecutivo (Giunta);
 7. Nomina, in seno al Consiglio Direttivo, fra i 4 Vicepresidenti, un Vicepresidente Vicario;
 8. Propone al Consiglio Direttivo la designazione del Segretario del COLLEGIO;
 9. Propone al Consiglio Direttivo la designazione dei Soci Onorari e dei Presidenti Onorari;
 10. Propone al Consiglio Direttivo l'assunzione di personale dipendente;
 11. Propone al Consiglio Direttivo la designazione di eventuali Membri da cooptare.
- c) Il Presidente, in caso di assenza o di inadempimento, viene sostituito dal Vicepresidente Vicario;
- d) In caso di vacanza della carica di Presidente il Vicepresidente Vicario ne assume le funzioni quale Presidente Interinale con poteri di ordinaria amministrazione, e convoca, entro 90 giorni dalla data di vacanza di cui sopra, il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 15 - Il Comitato Esecutivo (Giunta): composizione, compiti, validità

- a) Nell'ambito del Consiglio Direttivo è istituito un Comitato Esecutivo (Giunta) costituito dal Presidente, che lo presiede, dai 4 Vicepresidenti, fra cui il Vicepresidente Vicario, e dai 4 Membri nominati dal Consiglio Direttivo e dal Presidente Uscente;
- b) Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della metà più uno dei membri che lo compongono; non sono ammesse deleghe;
- c) Ciascun Membro ha diritto ad un solo voto; in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente;
- d) Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga necessario e comunque almeno 4 volte all'anno;
- e) Il Comitato Esecutivo ha la facoltà di convocare i Consulenti Esterni del COLLEGIO a partecipare ai lavori senza che gli stessi possano esercitare alcun diritto di voto;
- f) Il Comitato Esecutivo, in caso di urgenza, può deliberare sulla ratifica dei nuovi iscritti secondo quanto previsto dall'Art. 12 punto h);
- g) E' compito del Comitato Esecutivo:
 1. dare attuazione alle decisioni del Consiglio Direttivo;
 2. compiere tutti gli atti che si rendano necessari nell'interesse del COLLEGIO e che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi;
 3. adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo; in questo caso le decisioni dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva;
 4. conferire incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza;
 5. provvedere alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti del COLLEGIO in Organismi, Enti, Commissioni e Società.

Art. 16 - Il Collegio dei Probiviri: composizione, eleggibilità e compiti

- a) Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 Membri ed elegge al suo interno un Presidente;
- b) Possono essere eletti nel Collegio dei Probiviri i Soci Ordinari di età non inferiore a 35 anni e che siano iscritti al COLLEGIO da almeno 5 anni;
- c) I Membri del Collegio dei Probiviri vengono eletti dall'Assemblea dei Soci;
- d) La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica sociale all'interno del COLLEGIO ad eccezione di quella di Membro del Consiglio dei Saggi;
- e) In caso di dimissioni, morte, espulsione o altro impedimento permanente di uno dei propri Membri il Collegio dei Probiviri nomina per cooptazione un sostituto;
- f) Al Collegio dei Probiviri vengono sottoposte tutte le questioni che non siano riservate ad altri Organi e che riguardano l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, del Regolamento Interno e del Codice di Autodisciplina;
- g) In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia sorta fra Soci relativamente al rispetto del presente Statuto, del Regolamento Interno e del Codice di Autodisciplina;
- h) Al Collegio dei Probiviri spetta lo svolgimento delle istruttorie senza formalità di rito relative alle domande di iscrizione; tali istruttorie devono essere sottoposte al Consiglio Direttivo perché questo possa procedere alla ratifica dei nuovi iscritti.

Art. 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti: composizione, eleggibilità e compiti

- a) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 Membri ed elegge al suo interno un Presidente;
- b) I Membri del Collegio dei Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea dei Soci;
- c) La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica sociale all'interno del COLLEGIO;
- d) In caso di dimissioni, morte, espulsione o altro impedimento permanente di uno dei propri Membri il Collegio dei Revisori dei Conti nomina per cooptazione un sostituto;

- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa;
- f) Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite annuali, predisposti dal Consiglio Direttivo, con la gestione amministrativa, e redige la relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 18 - Il Consiglio dei Saggi

- a) Il Consiglio dei Saggi è composto dalle personalità indicate dal Consiglio Direttivo;
- b) Il Consiglio dei Saggi ha funzione consultiva e rappresentativa in ordine ai singoli compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo;
- c) La disciplina relativa alla convocazione ed alla organizzazione interna del Consiglio dei Saggi è demandata al Regolamento Interno del COLLEGIO.

Art. 19 - Il Segretario: compiti e funzioni

- a) Il Segretario, su proposta del Presidente, viene nominato dal Consiglio Direttivo;
- b) Il Segretario:
 - 1. sovrintende agli uffici ed ai servizi del COLLEGIO assicurandone il funzionamento ed il coordinamento;
 - 2. coadiuva il Presidente attuandone le disposizioni;
 - 3. partecipa alle riunioni degli Organi del COLLEGIO, senza alcun diritto di voto;
 - 4. redige e custodisce i verbali degli Organi del COLLEGIO.

• **CAPITOLO IV: DELLA GESTIONE PATRIMONIALE**

Art. 20 - Patrimonio Sociale

Il Patrimonio Sociale del COLLEGIO è formato da:

- 1. Beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso del COLLEGIO;
- 2. I proventi costituiti dalle tasse di iscrizione, dalle quote associative annuali e dalle eventuali oblazioni e/o contributi volontari.

• **CAPITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 21 - Disposizioni Finali: esercizio sociale, rinvio, utilizzo del marchio

- a) L'esercizio sociale del COLLEGIO coincide con l'anno solare;
- b) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della FIMAA Italia, in quanto compatibili, ovvero le disposizioni del Codice Civile;
- c) Per quanto concerne il comportamento deontologico dei Soci, lo stesso è regolamentato dal Codice di Autodisciplina del COLLEGIO;
- d) L'utilizzo del marchio FIMAA Milano, Monza & Brianza e del marchio FIMAA Italia è riservato esclusivamente ai Soci in regola con il pagamento delle quote associative; le modalità relative all'utilizzo del marchio FIMAA Milano, Monza & Brianza e di quello della FIMAA Italia sono stabilite rispettivamente dal Regolamento Interno del COLLEGIO e dalla Normativa della FIMAA Italia; le stesse sono vincolanti ed inderogabili per tutti gli Associati.